COMUNE DI COSSOINE
Provincia di Sassari

COPIA

Registro Generale n.

ORDINANZA DEL SETTORE ORDINANZE DEL SINDACO

N. 3 DEL 11-05-2023

Ufficio: VIGILE URBANO

Oggetto: Prescrizioni antincendio 2023.

L'anno duemilaventitre addì undici del mese di maggio, il Sindaco

VISTA la Deliberazione della G.R. 17/53del 04.05.2023 della Regione Autonoma della Sardegna con la quale sono state aggiornate, ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 353, le Prescrizioni Regionali Antincendio - triennio 2023-2025, finalizzate alla prevenzione e alla lotta attiva contro gli incendi;

VISTO l'allegato alla deliberazione di cui sopra "Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, 1' innesco di incendio boschivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016";

RILEVATA la presenza, lungo i tracciati delle strade pubbliche ricadenti nel territorio del Comune di Cossoine, di rovi e sterpaglie che fuoriescono dalle proprietà private, di materiale secco di varia natura e di numerose aree di proprietà privata intestate da erbacce, sterpaglie e/o rifiuti vari e materiali infiammabili;

CONSIDERATO che tali situazioni, oltre a ledere il decoro urbano, configurano un grave pericolo per 1'igiene, la salute e 1'incolumità privata, pubblica e dell'ambiente, in quanto favoriscono il proliferare di ratti e insetti nocivi (zecche, blatte, etc.), incrementano con l'alta temperatura della stagione estiva, il rischio di incendi con

COMUNE DI COSSOINE - arrivo Prot. n. 0002557 del 15-05-2023 cat. 9 cl. 4

possibili danni a persone, animali e cose;

RAVVISATA la necessità di adottare provvedimenti urgenti a tutela della salute e l'incolumità privata, pubblica e dell'ambiente;

CONSIDERATO che il termine ultimo entro il quale detti lavori devono essere eseguiti viene stabilitoalla data del **01.06.2023;**

VISTI gli artt. 50 e 54 del T.U. EE.LL., approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.L. n. 50/2003, convertito in Legge il 15.05.2003, col quale si integra il Testo Unico degli Enti Locali n. 267/2000 inserendo il comma 1 bis all'art. 7 bis, prevedendo una sanzione pecuniaria da £ 25,00 a £ 500,00 per la violazione dei Regolamenti Comunali e Provinciali e delle Ordinanze del Sindaco e Presidente della Provincia;

ORDINA

entro e non oltre il 01 giugno 2023 ai proprietari ed ai conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria del suolo, è fatto obbligo di:

- Ripulire da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri, ivi comprese le strade comunali e vicinali.

- Tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati a ricevere bestiame, di larghezza non inferiorea 10 metri.

- I proprietari o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati e comunque nei lati prospicientila viabilità.

- I proprietari o i conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie , contigui con le aree boscate definite all'art. 28 *(Allegato Del. G.R. n. /1/7 del 23 aprile 2020),* devono realizzare all' interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco.

- Analogamente anche i proprietari e/o gli affittuari di terreni siti nelle aree urbane periferiche, devono realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

COMUNE DI COSSOINE - arrivo Prot. n. 0002557 del 15-05-2023 cat. 9 cl. 4

- Tutti i proprietari o affittuari o conduttori di terreni siti nel perimetro urbano e nella immediata periferia, debbono provvedere alla estirpazione delle erbacce e delle sterpaglie ed alla rimozione di eventuali rifiuti;

- Tutti i cittadini devono provvedere alla estirpazione del['erba lungo le proprie abitazioni, lungoi relativi muri di cinta e le facciate dei fabbricati;

- Gestione agricola e selvicolturale delle stoppie e dei residui colturali:

1) La pratica strettamente agricola e selvicolturale di abbruciamento di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, è consentita:

   nel periodo dal 15 maggio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre, solo ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dall' Ispettorato forestale competente per territorio, utilizzando l'apposito modello **"Allegato C";**

   nel periodo dal l° luglio al 20 luglio e dal 15 agosto al 14 settembre, nei soli terreni irrigui, ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato forestale competente per territorio;

   per superfici non superiori a 15 ettari, nel periodo compreso fra il l ° e il 14 settembre, solo ai soggetti muniti di apposita autorizzazione, rilasciata dall'Ispettorato forestale competente, esclusivamente nei territori dove le precipitazioni piovose abbiano determinato condizioni tali da ridurre significativamente il rischio di propagazione accidentaledelle fiamme;

   per superfici superiori a 15 ettari, nel periodo fra il l ° settembre e il 31 ottobre, a soggetti singoli o associati che, per il tramite dei Sindaci dei Comuni competenti per territorio, presentino specifici progetti di intervento strettamente legati alla pratica agricola e selvicolturale. Gli Ispettorati forestali dovranno ricevere i progetti almeno 20 giorni prima del periodo di interesse. I progetti vengono istruiti dai medesimi Ispettorati che verificano 1' idoneità e la sostenibilità, anche in relazione alla situazione meteo-climatica, e ne autorizzano l'esecuzione.

2) L'abbruciamento delle stoppie e dei residui colturali delle risaie, nel periodo dal 15 settembre al 31 ottobre, è consentito solo ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato forestale competente per territorio. Nella stessa autorizzazione saranno riportate ulteriori condizioni e

COMUNE DI COSSOINE - arrivo Prot. n. 0002557 del 15-05-2023 cat. 9 cl. 4

prescrizioni specifiche.

3) Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale supporta e attua le azioni di abbruciamento mirate alla tutela passiva dagli incendi dei beni silvo-pastorali, secondo quanto previsto dal Piano Regionale Antincendi.

4) L'abbruciamento per finalità agricole e selvicolturali è comunque subordinato, in qualunque periodo dell'anno, alla realizzazione di fasce di isolamento di almeno 5 metri di larghezza, al fine di evitare la propagazione del fuoco.

5) Considerato l'andamento meteorologico stagionale, con Determinazione del Direttore generale della Protezione civile, previa pubblicazione sul sito web della RAS (www.regionesardegna.it), i periodi sopraindicati possono essere modificati.

6) La pratica agricola e selvicolturale è altresì soggetta alle seguenti normative:

a. disposizioni regionali per 1' attuazione del regime di condizionalità limitatamente alle aree a seminativo;

b. piani di gestione dei SIC (siti di importanza comunitaria) e delle ZPS (zone di protezione speciale), individuate rispettivamente ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE;

c. an. 11, comma 3, lettera g), della legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 199 l, n. 394, integrato dall'art. 2, comma 28, lett. a) e b), della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e aggiornato al D.L. 262/2006, che vieta l'uso di fuochi all'aperto nelle aree a parco, salvo diverse prescrizioni dei regolamenti.

INFORMA

Che i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con 1'applicazione delle seguentisanzioni, fatte salve eventuali azioni penali per danni arrecati a terzi:

Le violazioni alle Prescrizioni Regionali saranno punite a norma dell'articolo 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353, che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 5.000,00 e non superiore a euro 50.000,00;

- Per le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, ai sensi dell'art 7

COMUNE DI COSSOINE - arrivo Prot. n. 0002557 del 15-05-2023 cat. 9 cl. 4

bis del d. lgs. 267/2000, introdotto dal d.l. n° 50/2003 e convertito in legge n°116/2003;

I proprietari e i conduttori dei terreni su menzionati saranno ritenuti responsabili dei danni che si dovessero verificare per la loro negligenza e imprudenza.

DEMANDA

Alla Polizia Municipale, alla Compagnia Barracellare, alle Forze del1'Ordine e a tutti i soggetti incaricati della Vigilanza Ambientale il controllo sul rispetto della presente e delle Prescrizioni Regionali Antincendi, contenute nell'allegato alla deliberazione della G.R. I 5/1 del 02.05.2022.

Chiunque avvisti un incendio è tenuto a segnalarlo, perché possa essere organizzata la necessaria opera di spegnimento, telefonando al numero verde 1515 del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (C.F.V.A.), al 115 dei Vigili del Fuoco, al 113 della Polizia di Stato o al 112 dei Carabinieri.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

LA SINDACA
F.to

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al .
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

Copia conforme all'originale.
Lì

LA SINDACA

COMUNE DI COSSOINE - arrivo Prot. n. 0002557 del 15-05-2023 cat. 9 cl. 4